

DELIBERAZIONE NR. 607 DEL 02/05/2024

OGGETTO: CONVENZIONE COLLETTIVA CON LA SCUOLA PROVINCIALE SUPERIORE DI SANITA' - POLO UNIVERSITARIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE CLAUDIANA DI BOLZANO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO CURRICOLARE

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. GIANLUCA VECCHI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. MAURO MORENO

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che con e-mail in data 13 dicembre 2023 una studentessa iscritta al corso di laurea in ostetricia del Centro di formazione per le professioni sanitarie dell'Università Claudiana di Bolzano ha chiesto a questa azienda la disponibilità ad essere accolta per lo svolgimento di tirocinio curricolare previsto dal proprio piano di studi;

Acquisiti, per quanto di competenza, il parere del direttore della SC Ostetricia e ginecologia e il parere della SC Direzione aziendale professioni sanitarie e sociali rispettivamente con mail del 13 dicembre 2023 e con e-mail del 16 gennaio 2024;

Considerato che con e-mail del 27 febbraio 2024, questa azienda ha trasmesso alla Scuola provinciale superiore – Polo universitario delle professioni sanitarie Claudiana di Bolzano, lo schema di convenzione finalizzato a disciplinare l'espletamento delle attività di tirocinio curricolare degli studenti iscritti ai corsi del su richiamato Centro di formazione, per condividerne il contenuto;

Considerato che con e-mail del 28 marzo 2024, prot. n. 21696, la Scuola provinciale superiore – Polo universitario delle professioni sanitarie Claudiana ha trasmesso il testo della convenzione confermando la volontà di procedere alla stipula;

Sottolineato che l'effettiva frequenza delle strutture di questa azienda da parte di studenti provenienti dalla Scuola Provinciale Superiore – Polo Universitario delle professioni sanitarie Claudiana sarà subordinata all'acquisizione del parere favorevole della SC Direzione aziendale professioni sanitarie e sociali – DAPSS, affinché possa essere preventivamente verificato che non sussista alcun impedimento alla presenza di studenti durante lo svolgimento delle attività istituzionali;

Richiamati:

- l'accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, con il quale sono state approvate le nuove "Linee guida in materia di tirocini";
- la deliberazione di Giunta regionale n. X/7763 del 17 gennaio 2018, di approvazione dei nuovi "Indirizzi regionali in materia di tirocini";
- il decreto attuativo n. 6286 del 7 maggio 2018 della Direzione generale istruzione, formazione e lavoro di Regione Lombardia;

Accertata la possibilità di sottoscrivere la convenzione nel testo condiviso, quale atto propedeutico alla successiva attivazione di tirocini formativi e di orientamento degli studenti iscritti alla Scuola Provinciale Superiore – Polo Universitario delle professioni sanitarie Claudiana di Bolzano;

Dato atto che l'adozione per presente provvedimento non comporta oneri per l'azienda;

Dato atto, altresì, che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario.

DELIBERA

1. di sottoscrivere con la Scuola provinciale superiore – Polo universitario delle professioni sanitarie Claudiana di Bolzano la convenzione per l'attivazione di tirocini curriculari di studenti iscritti ai medesimi corsi, nei termini di cui al testo allegato al presente provvedimento (all. A);
2. di procedere alla sottoscrizione dei progetti formativi individuali ogniqualvolta si debbano attivare i percorsi formativi, previa acquisizione del parere del direttore della SC Direzione aziendale professioni sanitarie e sociali;
3. di precisare che l'adozione per presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICOLARE

Tra

la Scuola provinciale superiore di sanità - Polo universitario delle professioni sanitarie Claudiana, Via Lorenz-Böhler 13, Bolzano, codice fiscale n. 94086360214, rappresentata dal direttore dott. Guido Bocchio, nato a Bolzano il 2 agosto 1961, di seguito denominata “Soggetto promotore”

e

l’Azienda sociosanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII, Piazza OMS 1, Bergamo, codice fiscale n. 04114370168, rappresentata dal direttore generale dott. Francesco Locati, nato a Treviso il 3 maggio 1960, di seguito denominata “Soggetto ospitante”

premessi che:

- la Giunta della Regione Lombardia con deliberazione n. X/7763 del 17 gennaio 2018 ha approvato gli “Indirizzi regionali in materia di tirocini” (di seguito denominati “Indirizzi regionali”), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curricolari, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario accademico
- ai sensi dell’art. 4.2 degli Indirizzi regionali, l’attivazione di tirocini curricolari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l’attivazione dei tirocini

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Soggetti della convenzione

Il soggetto ospitante, su proposta del soggetto promotore, si impegna ad accogliere soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominati “tirocinanti”, per lo svolgimento di tirocini curricolari volti al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo individuale di cui al successivo art. 3.

L’attivazione dei tirocini è subordinata alla verifica da parte del soggetto ospitante delle seguenti condizioni:

- individuazione delle sedi secondo le proprie disponibilità;
- determinazione del numero massimo di studenti che potranno frequentare durante lo stesso periodo, al fine di coordinare l’attività istituzionale con quella del tirocinio.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito nel progetto formativo individuale.

La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi.

Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.

La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa convenzione e nel progetto formativo individuale.

Art. 3 - Progetto formativo individuale

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio, nonché gli esiti di apprendimento sono definiti dal progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della convenzione.

Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'art. 2.3 degli indirizzi regionali e in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito dal successivo art. 8.

Art. 4 – Le funzioni di tutoraggio

Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel progetto formativo individuale.

Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione all'altra parte.

Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il progetto formativo individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.

Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel progetto formativo individuale.

La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

Art. 5 – Agevolazioni per i tirocinanti

In merito all'eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'art. 4.2 degli indirizzi regionali, le parti concordano che per lo svolgimento dei tirocini curriculari disciplinati dalla presente convenzione non è prevista l'erogazione di indennità di partecipazione.

Durante il periodo di tirocinio i tirocinanti potranno accedere alla mensa aziendale alle condizioni previste dal regolamento aziendale.

Art. 6 – Diritti e obblighi del tirocinante

Le parti concordano che il tirocinante:

- durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze

- di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
- deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
 - deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico e al tutor aziendale.

Art. 7 - Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

Ogni tirocinante è iscritto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore e assicurato:

- presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da parte del soggetto promotore;
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore (ITAS MUTUA con polizza assicurativa n. N. 64 /M15454236).

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a darne tempestiva comunicazione al soggetto promotore il quale, entro i termini previsti dalla normativa vigente, lo segnala agli istituti assicurativi.

Ai sensi dell'art. 4.2 degli indirizzi regionali, i tirocini curricolari non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie.

La convenzione e i progetti formativi individuali sono tenuti agli atti dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.

Art. 8 – Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

- il soggetto promotore è responsabile della formazione sulla sicurezza, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", e della sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 solo per gli studenti iscritti ai corsi di studio di area sanitaria;
- il soggetto ospitante è responsabile dell'informazione ai lavoratori, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 81/2008 riguardo a:
 - organizzazione del Servizio prevenzione e protezione aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

In conformità a quanto previsto dal Reg. UE n. 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

In particolare, il soggetto promotore, in qualità di titolare del trattamento, autorizza il soggetto ospitante a trattare i dati personale dei tirocinanti, conferendo la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

Il soggetto ospitante, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei dipendenti che svolgono attività di tutor, autorizza il soggetto promotore, a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito a eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

I tirocinanti potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi del soggetto ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine i tirocinanti saranno autorizzati al trattamento dei dati dal soggetto ospitante e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite da quest'ultimo.

Art. 10 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità annuale dalla data dell'ultima sottoscrizione e si applicherà a ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

Art. 11 – Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità

obbligatoria ai sensi della normativa in vigore.

Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante coinvolto tramite PEC e/o raccomandata a/r e avrà effetto dalla data di ricezione della comunicazione da parte del soggetto promotore/ospitante.

Art. 12 – Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi disaccordo che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione della presente convenzione.

Fallito il tentativo di risoluzione in via amichevole, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

Art. 13 – Registrazione

La presente convenzione, redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2, del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82) ed è soggetto a imposta di bollo a cura e a spese del soggetto promotore, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n. 131, con oneri a carico della parte richiedente, senza possibilità di rivalsa per qualsiasi titolo o motivo.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di documentazione amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla deliberazione di Giunta regionale lombarda n. X7763 del 17 gennaio 2018.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Polo universitario
delle professioni sanitarie Claudiana
Il direttore
dott. Guido Bocchio

ASST Papa Giovanni XXIII
Il direttore generale
dott. Francesco Locati

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 530/2024)

Oggetto: CONVENZIONE COLLETTIVA CON LA SCUOLA PROVINCIALE SUPERIORE DI SANITA' - POLO UNIVERSITARIO DELLE PROFESSIONE SANITARIE CLAUDIANA DI BOLZANO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO CURRICOLARE

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 02/05/2024

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.530/2024

ad oggetto:

CONVENZIONE COLLETTIVA CON LA SCUOLA PROVINCIALE SUPERIORE DI SANITA' - POLO UNIVERSITARIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE CLAUDIANA DI BOLZANO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO CURRICOLARE

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Moreno Mauro
Note:	

DIRETTORE SOCIO SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
